

*Parliamo ancora dei “vecchi assegni” senza clausola di NON TRASFERIBILITA’ di importo superiore ai 999,99 euro, in quanto le prime contestazioni sono già arrivate al Ministero Economia e Finanza e, sicuramente, ne arriveranno ancora. Questo perché l’emittente degli assegni ha violato l’articolo 49 del Dgs.231/2007 e corre, dunque, il rischio di ricevere una sanzione variabile tra i 3mila ed i 50mila euro. Bisognerà valutare le possibilità inserite nella stessa normativa per ridurre la sanzione da versare. Questo anche per chi avesse infranto la norma per semplice disattenzione.*

L’obbligo di indicare la dicitura NON TRASFERIBILE vige da più di dieci anni (citato articolo di Legge), mentre il limite di 999,99 euro è previsto dal Dlgs.201/2011. Il motivo sussiste nel fatto che un assegno privo di tale dicitura, viene equiparato ad un titolo al portatore (ed, essendo pagabile A VISTA, anche al denaro contante, quindi con le limitazioni dovute alla Normativa Antiriciclaggio)..

Dal 30 aprile 2008 i Carnet Assegni rilasciati dagli Istituti di Credito recano la dicitura già prestampata e non possono circolare liberamente mediante GIRATA, e possono essere presentati per l’incasso esclusivamente dal Beneficiario.

Gli assegni “irregolari” potrebbero appartenere a vecchi carnet antecedenti il 30 aprile 2008 e, quindi, sicuramente senza la clausola direttamente stampata. Dunque violazione commessa se l’importo è superiore alla soglia di 999,99 euro. Questo limite è variato nel tempo. Prima era fissato a 12.500 euro per aumentare e/o diminuire fino all’attuale importo. Pertanto gli assegni, da vecchi carnet, potrebbero avere l’indicazione della clausola di NON TRASFERIBILITA’ solo per importi pari o superiori a 12.500 euro. Ma il riferimento dello stesso è quello in vigore al momento dell’emissione dell’assegno e non quello del suo rilascio. Da anni, in ogni caso, gli assegni liberi da dicitura devono essere richiesti espressamente, pagando un’imposta di bollo di euro 1.50 per assegno.

La possibilità di avvalersi dell’Istituto dell’Oblazione (*Istituto previsto dalla Legge che permette di pagare un importo pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, o -se più favorevole e previsto-il minimo della sanzione edittale, pari al doppio dell’importo relativo, oltre alle spese del procedimento. Il tutto entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione. Questo procedimento consente di non ricevere l’irrogazione della sanzione*) è indicata nello stesso atto di contestazione. Dal 4 luglio le sanzioni sono state elevate da un minimo di 3mila ad un massimo di 50mila euro. Prima erano commisurate all’importo dell’assegno irregolare, cioè tra l’1 ed il 40% con un minimo di 3mila euro.

L’importo della sanzione minima era uguale a quello applicato ora ma con effetti diversi sul calcolo dell’oblazione. *L’oblazione permette di versare due volte il minimo della sanzione prevista ma, una volta, si riteneva che il calcolo dell’oblazione fosse uguale al 2% dell’importo dell’assegno stesso. La base di calcolo era, in ogni caso, rappresentata dall’importo del titolo e non dal minimo di 3mila euro, perché la sanzione (tra l’1 ed il 40% ) doveva essere parametrata all’importo. Attualmente, invece, la sanzione è scollegata dall’importo dell’assegno e l’oblazione va commisurata all’importo della penalità minima di 3mila euro.*

ESEMPIO

Emissione di un assegno senza clausola per 4mila euro. Vecchie regole: sanzione minima pari a 3mila euro ma con calcolo dell'oblazione che non teneva conto del minimo ed era calcolata in misura pari al 2% dell'assegno, cioè 80 euro. Nuove regole: l'importo è di 6mila euro -due volte la sanzione minima- per evitare il rischio di una sanzione elevata, fino a 50mila euro. L'oblazione quindi risulta oggi meno conveniente.